

**Legge  
sulla Chiesa cattolica**  
(del 16 dicembre 2002)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 18 settembre 2001 no. 5159 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 novembre 2002 no. 5159 R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

**Definizione**

**Art. 1** <sup>1</sup>La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

<sup>2</sup>Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, Vescovo di Lugano.

**Appartenenza e uscita**

**Art. 2** Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell'art. 15 della Costituzione federale.

**Diritto di voto e di eleggibilità**

**Art. 3** <sup>1</sup>Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.

<sup>2</sup>Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

**Diocesi**

**Art. 4** <sup>1</sup>La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall'Ordinario.

<sup>2</sup>L'Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.

**Prerogative dell'Ordinario**

**Art. 5** <sup>1</sup>L'Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.

<sup>2</sup>Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parrocchie. La decisione è presa sentite le Assemblee parrocchiali interessate.

**Finanziamento della Diocesi**

**Art. 6** <sup>1</sup>La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
- b) i frutti derivanti dall'amministrazione dei beni della Diocesi;
- c) le elargizioni e donazioni di terzi alla Diocesi;
- d) le quote di partecipazione delle Parrocchie;
- e) i sussidi ed i contributi di Enti pubblici.

<sup>2</sup>Lo statuto ecclesiastico regola la gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all'amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.

<sup>3</sup>La composizione, le funzioni e le competenze della Commissione finanziaria sono regolate dallo statuto. Almeno metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie, nominati a norma dell'art. 14 lett. a).

<sup>4</sup>La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti.

**Obbligo di notifica dell'Autorità giudiziaria**

**Art. 7<sup>1</sup>** Il procuratore pubblico notifica all'Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

## **Parrocchia**

### **Definizione**

**Art. 8** <sup>1</sup>La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

<sup>2</sup>La competenza territoriale corrisponde, di regola, al Comune politico, salvo i casi per i quali l'Ordinario, a norma dell'art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.

## **Parroco**

### **Competenze**

**Art. 9** <sup>1</sup>Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui è nominato, secondo le disposizioni dell'Ordinario.

<sup>2</sup>Nell'esercizio di queste funzioni il Parroco si avvale della collaborazione degli organi parrocchiali.

## **Nomina del Parroco**

**Art. 10** La designazione del Parroco spetta all'Ordinario e la sua nomina compete all'Assemblea parrocchiale.

## **Assenza temporanea del Parroco**

**Art. 11** All'ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l'Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.

## **Retribuzione del Parroco**

**Art. 12** Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco o dell'Amministratore parrocchiale la Parrocchia tiene conto delle disposizioni dell'Ordinario.

## **Assemblea parrocchiale**

**Art. 13** L'Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l'art. 3 della presente legge.

## **Competenze**

### **A. Per voto popolare**

**Art. 14** L'Assemblea parrocchiale, per voto popolare:

- a) nomina, ogni quattro anni nel corso del mese d'aprile, in una data fissata dall'Ordinario, il Consiglio parrocchiale ed i delegati della Parrocchia definiti dallo statuto ecclesiastico;
- b) nomina il Parroco.

### **B. In seduta pubblica**

**Art. 15** L'Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica:

- a) adotta il regolamento parrocchiale;
- b) approva i conti preventivi e consuntivi e, se prevista, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell'imposta di culto;
- c) autorizza le spese d'investimento;
- d) delibera sulle alienazioni, le permute, i diritti di superficie e le commutazioni d'uso dei beni parrocchiali;
- e) decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi;
- f) autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservate le procedure amministrative;
- g) autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali;
- h) nomina la Commissione della gestione;
- i) esprime il suo parere nel caso dell'art. 5 cpv. 2 della presente legge.

## **Disposizioni procedurali e di funzionamento**

**Art. 16** <sup>1</sup>Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

---

<sup>1</sup> Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.

<sup>2</sup>Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all'art. 15 è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti nonché il consenso dell'Ordinario.

<sup>3</sup>Il regolamento di applicazione disciplina la procedura di convocazione e di tenuta dell'Assemblea parrocchiale.

## **Il Consiglio parrocchiale**

**Art. 17** <sup>1</sup>Il Consiglio parrocchiale è l'organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.

<sup>2</sup>Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.

<sup>3</sup>Il Parroco o l'Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.

<sup>4</sup>Laddove c'è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale.

## **Attribuzioni**

**Art. 18** Il Consiglio parrocchiale, nell'amministrazione della Parrocchia, esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) propone all'Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l'esecuzione;
- c) presenta annualmente i conti all'Assemblea e stabilisce, se prevista, il tasso dell'imposta di culto;
- d) allestisce ed aggiorna il catalogo parrocchiale;
- e) amministra i beni parrocchiali ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
- f) provvede all'organizzazione e alla conservazione dell'archivio parrocchiale;
- g) provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l'esecuzione dei relativi lavori a terzi;
- h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
- i) elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
- l) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.

## **Beni parrocchiali**

**Art. 19** <sup>1</sup>Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.

<sup>2</sup>I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.

## **Finanziamento della Parrocchia**

**Art. 20** La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
- b) i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;
- c) i frutti derivanti dall'amministrazione dei propri beni;
- d) elargizioni e donazioni di terzi;
- e) l'imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992.

## **Altri Enti ecclesiastici**

**Art. 21** È riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario con statuti e regolamenti propri.

## **Rimedi di diritto**

**Art. 22** <sup>1</sup>È istituita una Commissione di ricorso indipendente, nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell'Ordinario.

<sup>2</sup>La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali. Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

<sup>3</sup>È applicabile la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>4</sup>L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Ai membri della Commissione sono riconosciute le indennità di cui all'art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati.

### **Regolamento e Statuto ecclesiastico**

**Art. 23** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato emana un regolamento di applicazione alla presente legge.

<sup>2</sup>Esso disciplina in modo particolare la tenuta dei registri parrocchiali e, sentiti gli organi competenti, l'uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.

<sup>3</sup>La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno istituiti anche organi democratici di gestione e controllo, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato.

### **Norme transitorie**

**Art. 24** <sup>1</sup>Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Diocesi emana lo Statuto ecclesiastico ai sensi degli art. 6 e 23. Le Parrocchie procedono all'allestimento di un regolamento e dove esiste all'adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge.

<sup>2</sup>Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente legge.

<sup>3</sup>L'amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all'art. 19 è conglobata nell'amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano riservati:

- a) i diritti dei Capitoli;
- b) i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell'Ordinario.

### **Norma abrogativa**

**Art. 25** La Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 è abrogata.

### **Entrata in vigore**

**Art. 26** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d'entrata in vigore.<sup>2</sup>

---

Pubblicata nel BU **2004**, 429.

---

<sup>2</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 2005 - BU 2004, 433.